COS'È L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?

L'amministratore di sostegno è una figura nominata dal Giudice Tutelare del luogo di residenza del beneficiario.
Esso ha il compito di rappresentare ed assistere la persona che si trova, per effetto di menomazione fisica o psichica, nell'impossibilità totale o anche parziale di provvedere ai propri interessi.

Rappresenta, dunque, un modo per salvaguardare la persona fragile, dando la possibilità concreta di tutelare anziani non autosufficienti, portatori di handicap fisici o psichici rilevanti, tossicodipendenti, alcolisti, coloro che hanno dipendenza da gioco d'azzardo e chi è incapace per altri motivi di provvedere a se stesso.

CHI PUO' DIVENTARE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Nella scelta il Giudice Tutelare preferisce:
- il coniuge,
- persona stabilmente convivente,
- il padre,
- la madre,
- il figlio,
- il fratello/sorella,
- parente entro IV grado.

COSA PUO' FARE L'AMMINISTRATORE

L'amministratore di sostegno può:
- gestire il patrimonio del beneficiario,
- provvedere ad effettuare i pagamenti necessari per la gestione ordinaria,
- pagamento della retta della casa di soggiorno,
- presentare la dichiarazione per il calcolo ISEE o dichiarazioni tributarie, fiscali e previdenziali;
- sottoscrivere la documentazione occorrente ai fini pensionistici, previdenziali e sanitari;
- eseguire i pagamenti previsti ove necessari;
- presentare il consenso informato per le cure, per ricoveri ospedalieri o altre cure mediche o per l'inserimento presso strutture extraospedaliere e di ricovero;
- compiere solo gli atti inerenti l'amministrazione e la gestione ordinaria del patrimonio che risultino necessari a favore del beneficiario.

IL RICORSO

Il ricorso dovrà contenere:
- generalità del beneficiario e dei familiari,
- generalità della persona che si propone come amministratore,
- documentazione relativa alla situazione patrimoniale, economica e sanitaria dell'amministrato.

LA PROCEDURA

Il Giudice Tutelare entro 60 giorni provvederà a:
- convocare le parti interessate per la prima udienza,
- sentire personalmente il beneficiario e il futuro amministratore,
- nominare la persona ritenuta più idonea a ricoprire il ruolo di amministratore,
- convocare una seconda udienza per il giuramento dell'amministratore,
- emettere il decreto di nomina.

IL DECRETO DI NOMINA

Nel decreto di nomina saranno indicate le azioni che il beneficiario potrà continuare a svolgere autonomamente e le azioni che invece dovranno essere compiute con l'aiuto dell'amministratore di sostegno. Inoltre l'amministratore ha il dovere di presentare annualmente una relazione psicofisica e patrimoniale dell'amministrato.

- INFORMAZIONI E CONSULENZA SULLA FIGURA DELL'**AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO**
- ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DEL **RICORSO** PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
- ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DEL **RENDICONTO** DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
- RICHIESTE PER L'AUTORIZZAZIONE DI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
- ASSISTENZA LEGALE
- ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DELL'INVENTARIO DEI BENI INIZIALE
- ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONE, STESURA E PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE

SPORTELLO **AMMINISTRAZIONE** DI **SOSTEGNO**

ACLI PROVINCIALI TREVISO

PER FISSARE UN APPUNTAMENTO

0422 56 340

ads.aclitv@gmail.com

NUMERO UNICO SOSTITUTIVO:

0422 18 36 144

ACLI PROVINCIALI TREVISO

Viale della Repubblica 193/A
tel. 0422 56 340
ads.aclitv@gmail.com
www.aclitreviso.it

Volantino pubblicizzato in data 22/12/2017

ACLI PROVINCIALI DI TREVISO

SPORTELLO **AMMINISTRAZIONE** DI **SOSTEGNO**

PRIME INFORMAZIONI NOMINA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO